

OGGETTO: Pratica num. 21/AE/2019. - Applicazione extradistrettuale di un magistrato alla sezione GIP/GUP del Tribunale di Foggia.
(delibera 8 luglio 2019)

Questo Consiglio Superiore dovrà, con la massima rapidità, provvedere in ordine alla richiesta formulata dal Presidente della Corte di Appello di Bari di applicazione di un magistrato di altro distretto alla sezione Gip/Gup del Tribunale Foggia, a norma dell'art. 110 Ord. Giud. e secondo quanto disposto con la **Circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative (delibera Plenum del 20 giugno 2018 - prot. CSM P/11315/2018).**

Poiché il provvedimento deve essere adottato in tempi ristrettissimi, le SS.LL. provvederanno a dare tempestiva comunicazione, con il mezzo più rapido, a tutti i magistrati che prestano servizio presso i rispettivi uffici giudicanti della richiesta formulata, invitandoli a comunicare la loro eventuale disponibilità ad essere applicati per un periodo prevedibile dai sei mesi ad un anno, al Tribunale di Foggia.

La comunicazione **dovrà pervenire** entro il **13 settembre 2019** direttamente a questo Consiglio (via e-mail settima@cosmag.it) dagli interessati, che ne informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio ed il Consiglio Giudiziario.

Lo stesso Consiglio Giudiziario **provvederà nei termini indicati dal paragrafo 120 della Circolare in materia di supplenze (prot. CSM P/11315/2018)**, trasmettendo (anche via e-mail settima@cosmag.it), **entro e non oltre il 30 settembre 2019** a questo Consiglio i prescritti pareri del dirigente dell'Ufficio e del Consiglio Giudiziario, che dovranno consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione, e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

A tal fine, i pareri in oggetto devono essere motivati, indicando le eventuali ragioni ostative all'applicazione, con particolare riferimento ai procedimenti già in corso.

Si precisa che le eventuali dichiarazioni di revoca della disponibilità all'applicazione **-che dovranno pervenire al Consiglio, al medesimo indirizzo di posta elettronica sopra indicato, entro tre giorni dalla comunicazione della proposta** - dovranno essere motivate con specifica indicazione delle ragioni che le hanno determinate, e che la revoca non motivata può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato.

Il trattamento economico corrispondente all'applicazione è disciplinato dalla Circolare prot. 3555 del 6.5.2016 del Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, reperibile oltre che nel sito del Ministero di Giustizia, anche nella sezione applicazioni extradistrettuali del sito Cosmag.